Allegato "B" al n.ro di Repertorio 64828/19817

STATUTO

ASSOCIAZIONE I SEGNI DEI TEMPI ETS

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), un'associazione senza fini di lucro denominata **"Associazione I SEGNI DEI TEMPI ETS"**, di seguito denominata semplicemente "Associazione".

L'Associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e inserisce tale acronimo nella propria denominazione a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), mantenendolo per tutta la durata dell'iscrizione.

Art. 2 - Sede, durata e ambito territoriale

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cinquefrondi, in Via Sandro Pertini, 123, Essa può istituire, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative e sezioni locali, laddove risultasse utile o necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Eventuali spostamenti della sede legale all'interno del territorio dei 33 Comuni appartenenti alla Piana di Gioia Tauro non costituiscono modifica statutaria e possono essere deliberati dall'Assemblea ordinaria.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Art. 3 - Finalità e attività

L'Associazione si ispira ai valori evangelici e cristiani, ed opera senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa promuove la carità, la giustizia, la dignità umana e la solidarietà, impegnandosi a contrastare ogni forma di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.ro 117, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale tra quelle indicate dallo stesso articolo, lettere da a) a z), ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:

- servizi e interventi sociali e socio-sanitari a favore di persone in difficoltà;
- supporto educativo, formativo e culturale per bambini, giovani e adulti;
- promozione della cultura, dell'arte, del paesaggio e del patrimonio locale;
- attività ricreative e turistiche con finalità sociali e di inclusione;
- promozione dei diritti della legalità, della pace e della cittadinanza attiva;
- attività di beneficenza, aiuto materiale e spirituale ai bisognosi;

- interventi in caso di emergenze o calamità naturali;
- iniziative ambientali, di tutela degli animali e di promozione dell'agricoltura sociale;
- accoglienza, ascolto e accompagnamento di immigrati, disabili, detenuti, anziani e persone emarginate.

Oltre alle attività sopra descritte, l'Associazione intende perseguire anche le finalità richiamate alle lettere u), v) e w) dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017. A tal fine:

I. promuove iniziative e predispone strumenti per prevenire e contrastare ogni forma di prestito illegale e ogni attività che sfrutti persone e famiglie economicamente fragili;

II. offre ascolto e accompagnamento legale e psicologico a chi è sottoposto o esposto al rischio di usura, promuovendo uno stile di vita sobrio e relazioni di solidarietà come via di uscita dai debiti;

III. può erogare direttamente sussidi o aiuti economici a fondo perduto, o offrire garanzie su fondi propri, statali o diocesani per facilitare l'accesso al credito etico;

IV. raccoglie e diffonde dati, ricerche e strumenti di educazione finanziaria, pubblicando anche sussidi informativi per promuovere l'uso responsabile del denaro;

V. promuove progetti di educazione al risparmio e alla previdenza in collaborazione con scuole, università, centri di ricerca;

VI. organizza convegni, conferenze, mostre e attività divulgative sui temi dell'educazione finanziaria e della legalità economica;

VII. offre sostegno e consulenza, anche tramite professionisti, alle vittime dell'usura e dei reati collegati;

VIII. realizza e gestisce direttamente o in collaborazione progetti antiusura e antiracket;

IX. fornisce consulenza sui finanziamenti e strumenti alternativi al credito illegale;

X. aderisce o collabora con progetti e soggetti che promuovono finanza etica, microcredito sociale e sviluppo umano sostenibile.

L'Associazione potrà collaborare con enti pubblici, istituzioni, associazioni e realtà del Terzo Settore impegnate negli stessi ambiti, al fine di potenziare l'efficacia degli interventi e sviluppare una rete solidale e responsabile.

L'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa.

Per finanziare le proprie attività, l'Associazione può organizzare raccolta fondi, eventi pubblici e iniziative di solidarietà, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Si impegna a collaborare con enti, fondazioni e partners nazionali accreditati per la distribuzione di beni alimentari

e generi di prima necessità, al fine di contribuire concretamente alla lotta contro la povertà estrema e la fame, offrendo un supporto tangibile a famiglie e persone in condizione di grave disagio economico.
Si impegna ad avviare le procedure necessarie per l'accreditamento presso gli enti competenti al fine di progettare, promuovere e gestire attività nell'ambito del Servizio Civile Universale, offrendo a giovani opportunità di crescita personale, formazione civica e partecipazione attiva alla vita sociale, in linea con le finalità dell'Associazione.
L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari, che saranno assicurati contro infortuni e responsabilità civile, e che dovranno essere iscritti in un apposito registro, se operano in modo non occasionale.
L'Associazione per lo svolgimento di attività, può ricorrere a personale retribuito (dipendenti, collaboratori, autonomi) nel rispetto della normativa vigente e dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 3-bis - Regolamenti attuativi e settoriali

L'Associazione, in coerenza con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con le proprie finalità statutarie, può adottare regolamenti interni specifici per disciplinare in maniera dettagliata singoli settori di intervento.
I regolamenti sono approvati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, e individuano criteri, modalità operative, strumenti e ambiti di intervento settoriali, con l'obiettivo di rendere più efficace, trasparente e partecipata l'azione associativa.
Tali regolamenti integrano il presente Statuto, ne costituiscono attuazione concreta e sono vincolanti per tutti gli organi e i soci dell'Associazione. Possono essere aggiornati o modificati in base all'evoluzione normativa o delle esigenze operative dell'Associazione.

Art. 4 - I soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza alcuna distinzione di età, genere, religione, condizione sociale o provenienza, che condividano le finalità dell'ente e si impegnino concretamente a sostenerle.
La qualifica di socio comporta la piena partecipazione alla vita associativa, senza limitazioni temporali o operative, in conformità ai principi di democraticità e uguaglianza tra gli aderenti.

Art. 5 - Ammissione dei soci

Chi desidera aderire all'Associazione deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni degli organi sociali.
In caso di minore età, la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. I soci

minorenni possono partecipare all'Assemblea, ma il diritto di voto è esercitato da chi ne ha la tutela legale, fino al compimento della maggiore età.
L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve comunicare l'esito all'interessato. In caso di rigetto della domanda, che deve essere motivato, l'aspirante socio ha diritto di chiedere il riesame della decisione da parte dell'Assemblea.
La qualifica di socio diventa effettiva solo dopo il pagamento della quota associativa, se prevista, e l'iscrizione nel libro dei soci.
Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più membri per gestire le richieste di adesione, con successiva ratifica da parte dell'intero Consiglio.
All'interno dell'Associazione il rapporto associativo è regolato in maniera uniforme, senza discriminazioni o privilegi. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Art. 6 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto a:
- partecipare attivamente alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire dei servizi e delle strutture dell'ente;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se iscritti da almeno novanta giorni e in regola con le quote associative;
- proporre la propria candidatura agli organi direttivi (se maggiorenni);
- prendere visione dei libri sociali e degli atti associativi, previa richiesta formale;
- essere informati in maniera trasparente sull'andamento dell'Associazione.

I soci possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per attività svolte in favore dell'Associazione, purché documentate.

Art. 7 - Doveri dei soci

Ogni socio si impegna a:
- rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- contribuire alla realizzazione degli scopi associativi, secondo le proprie capacità e disponibilità;
- partecipare alla vita dell'Associazione con spirito di collaborazione e rispetto reciproco;
- versare la quota associativa annuale, se prevista, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio e sanzioni disciplinari

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:
- per recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;

- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, nei casi di gravi inadempienze o comportamenti contrari ai principi dell'Associazione;
- per decadenza automatica, a causa del mancato versamento della quota associativa annuale entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- per perdita dei requisiti di ammissione previsti dallo Statuto;
- per decesso.

L'esclusione può essere disposta solo dopo aver garantito al socio la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, anche in forma scritta, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Il socio può presentare ricorso all'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della delibera di esclusione.
Le quote versate non sono rimborsabili, rivalutabili o trasferibili.
La cessazione del rapporto associativo comporta anche la decadenza da ogni eventuale incarico ricoperto all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - Patrimonio dell'Associazione

1. L'Associazione può ricevere, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, donazioni, erogazioni liberali, contributi, lasciti testamentari, beni mobili e immobili, sia da persone fisiche che da enti pubblici e privati, in forma diretta o mediata, anche a titolo gratuito.
   Tali entrate entrano a far parte del patrimonio dell'Associazione, salvo diversa destinazione formalmente deliberata in coerenza con le finalità statutarie.
2. Il patrimonio dell'Associazione è composto da:
   - beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo;
   - eventuali fondi, riserve o disponibilità liquide;
   - contributi, sovvenzioni, lasciti o donazioni da parte di enti pubblici, privati o singoli cittadini;
   - entrate derivanti da attività di raccolta fondi, quote associative, erogazioni liberali e iniziative promozionali.
3. Il patrimonio deve essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto del principio di assenza di lucro e di reinvestimento degli eventuali avanzi di gestione.
4. È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili, fondi o riserve tra i soci.

Art. 10 - Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, su decisione dell'Assemblea e con il parere favorevole dell'Ufficio del RUNTS, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, che include lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione sulle attività svolte.
3. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la sua approvazione da parte dell'Assemblea.
4. Quando previsto dalla normativa vigente o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, viene redatto anche il bilancio sociale.
5. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.
6. Se l'Associazione registra entrate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila) euro, può optare per il rendiconto per cassa, secondo le modalità previste dalla normativa.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Per assicurare una gestione democratica, partecipata e trasparente, l'Associazione si dota dei seguenti organi:

a) l'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione;
b) il Consiglio Direttivo, organo esecutivo e gestionale;
c) il Presidente, rappresentante legale dell'ente;
d) l'Organo di Controllo, se previsto dalla normativa o ritenuto opportuno.

Art. 13 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è il momento fondamentale di partecipazione diretta dei soci alla vita dell'Associazione. Essa decide sulle principali scelte strategiche e indirizza l'attività dell'ente.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per l'esame dell'attività svolta.
3. Può essere convocata in seduta straordinaria per deliberare su modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione, fusioni, trasformazioni o altre questioni rilevanti.
4. La convocazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, che deve darne comunicazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, mediante avviso contenente data, ora, luogo, modalità e ordine del giorno.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due deleghe.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei

presenti, salvo per modifiche statutarie e scioglimento, che richiedono maggioranze qualificate.

8. È ammessa la partecipazione a distanza con modalità telematiche, purché sia possibile verificare l'identità e la regolarità della partecipazione.
9. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci ha il compito di:

- definire gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare su modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione;
- nominare l'Organo di Controllo, il Revisore o la Società di Revisione se richiesto;
- approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione, incaricato di attuare le delibere dell'Assemblea e di curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente.
2. È composto da un numero dispari di membri, minimo tre e massimo cinque, eletti dall'Assemblea tra i soci, che restano in carica per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.
3. I componenti del Consiglio svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'attività prestata.
4. Il Consiglio può cooptare nuovi membri in caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, purché si tratti dei primi non eletti. In mancanza, la sostituzione avverrà alla prima Assemblea utile.
5. Qualora venga meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata l'Assemblea per procedere alla nuova elezione.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o

tramite strumenti digitali che garantiscano la presenza, l'identificazione e la partecipazione attiva di ciascun membro.

5. Di ogni riunione viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione dell'Associazione e opera per il conseguimento degli scopi sociali, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
2. Tra i suoi compiti principali rientrano:

- l'elezione, al suo interno, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario;
- la predisposizione del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale;
- la proposta di regolamenti interni e programmi di attività;
- la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- la determinazione dell'ammontare della quota associativa;
- l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- la cura dei rapporti con enti pubblici e privati, associazioni e altri soggetti del Terzo Settore;
- l'assunzione di eventuale personale, nei limiti previsti dalla legge;
- ogni altra funzione non riservata espressamente ad altri organi.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima riunione successiva alla nomina del Consiglio.
2. Ha il compito di:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;
- firmare gli atti ufficiali dell'Associazione e curarne i rapporti esterni;
- sovrintendere all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- aprire e gestire conti correnti bancari e postali, congiuntamente al Tesoriere, se previsto;
- nominare rappresentanti legali o procuratori per specifici atti.

3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente convoca il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente entro 30 giorni.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i

suoi membri o tra i soci e ha il compito di:

- redigere e conservare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- curare la tenuta dei registri sociali e della documentazione amministrativa;
- collaborare con il Presidente nell'organizzazione delle attività dell'Associazione;
- predisporre le comunicazioni ufficiali e la corrispondenza.

Art. 20 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente o se l'Assemblea lo ritiene utile per garantire la trasparenza e il buon funzionamento dell'Associazione.
2. Può essere monocratico o collegiale e resta in carica per tre anni. I suoi membri sono scelti tra persone dotate di competenze professionali adeguate e non possono essere soci dell'Associazione.
3. L'Organo di Controllo vigila su:
   - il rispetto delle norme statutarie e delle leggi vigenti;
   - l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, contabile e amministrativo;
   - la coerenza dell'attività svolta con le finalità statutarie;
   - la correttezza nella gestione economico-finanziaria.
4. Qualora i membri siano iscritti nel registro dei revisori legali, l'Organo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
5. Di ogni riunione viene redatto verbale, conservato nel relativo registro.

Art. 21 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito. Ai titolari di cariche sociali può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché inerenti all'attività associativa e autorizzate secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche estranei all'Associazione, ai quali affida la liquidazione del patrimonio sociale, secondo le indicazioni fornite dallo stesso organo.
3. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione e l'estinzione di ogni obbligazione, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, sentito l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), nella legge n. 106/2016 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.
2. Ogni controversia che non trovi soluzione all'interno degli organi dell'Associazione sarà di competenza esclusiva del foro del luogo in cui l'Associazione ha la propria sede legale.

F.to: Noemi TRIMARCHI
F.to: Ettore RUSSO
F.to: SORBARA Maria Rosa
F.to: AGOSTINO Valeria
F.to: TRIMARCHI Domenico
F.to: Gregorio CALLA'
F.to: dott. Marcella Clara Reni notaio L.S.

La presente copia digitale è conforme all'originale cartaceo.
Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE
Palmi,
Firmato digitalmente dal notaio Marcella Clara RENI